

Condizioni Generali di VIERREBI Sas (IT)

1. Ambito di Applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali (in seguito "Condizioni Generali") si applicano ad ogni proposta, ordine, accettazione e contratto ed ogni documento ad essi collegato, redatti e conclusi da VIERREBI Sas di Ranzato Lucio & C., con sede in via Certosa, n. 1, 35010 Vigodarzere (Padova), Italia, iscritta presso la Camera di Commercio di Padova col numero 00094140282, codice fiscale e partita IVA n. 00094140282 (d'ora innanzi "VIERREBI").

1.2. Non trovano applicazione condizioni generali di contratto o altre condizioni del partner contrattuale (il "Cliente"), nonché modifiche unilaterali delle presenti Condizioni Generali. Deroghe alle stesse saranno ammissibili solo se specificamente concordate tra le Parti e risultanti in forma scritta a pena di nullità. Pertanto l'invio o la consegna di qualsiasi ordine del Cliente implica l'accettazione integrale e senza riserve da parte del Cliente delle Condizioni Generali. Per quanto non espressamente disciplinato nelle Condizioni Generali, si applicano le disposizioni di legge.

1.3. Le presenti Condizioni Generali sono disponibili nella pagina web di VIERREBI al seguente link www.vierrebi.com dove possono essere visionate e scaricate nella loro ultima versione attualmente applicabile. Le presenti Condizioni Generali hanno valore di normativo quadro e regolano non solo la prima operazione commerciale, ma anche ogni successiva e ogni rapporto tra le Parti senza che sia necessaria la sottoscrizione delle stesse, salvo deroghe concordata specificamente tra le Parti e risultante per iscritto a pena di nullità.

2. **Formazione del Contratto**
L'invio da parte del Cliente a VIERREBI della proposta di VIERREBI debitamente compilata e firmata costituisce un ordine. Il contratto tra le parti è da considerarsi stipulato quando il Cliente riceve l'accettazione dell'ordine da parte di VIERREBI in forma di conferma d'ordine (in seguito il "Contratto").

3. Oggetto

3.1. VIERREBI si impegna a fornire ed installare gli impianti, i macchinari, le tecnologie oggetto del Contratto (d'ora innanzi "Prodotti"). Tutto ciò che non è indicato esplicitamente nel Contratto e negli allegati è da ritenersi escluso. Ogni Prodotto, opera o prestazione ulteriore rispetto a quelli citati nel Contratto e negli allegati dovranno pertanto essere oggetto di accordo tecnico ed economico stipulato a parte.

3.2. Sono parte integrante ed essenziale del contratto unicamente tali aspetti espressamente richiamati e citati nel Contratto ed i relativi allegati, in particolare il progetto e specifiche tecniche dell'impianto e di ogni altro Prodotto.

3.3. Se non viene diversamente ed esplicitamente pattuito per iscritto, le caratteristiche e le qualità dei Prodotti sono esclusivamente quelle corrispondenti alle qualificazioni dei Prodotti descritte nel progetto e le specifiche tecniche.

3.4. Il Cliente dà atto di avere preso visione delle specifiche tecniche indicate da VIERREBI. La valutazione sull'idoneità dei Prodotti a soddisfare adeguatamente le proprie necessità è rimessa unicamente al Cliente, con l'effetto che nessuna contestazione potrà essere avanzata al riguardo.

4. Prestazioni accessorie

Ove sia espressamente previsto dal Contratto, VIERREBI fornirà al Cliente:

- Istruzioni e formazione al personale indicato dal Cliente per l'utilizzazione dell'impianto e dei Prodotti; istruzioni e formazione saranno forniti in forma orale e per iscritto (consenso di materiale formativo e informativo), a propria discrezione, in lingua italiana o inglese (qual ora fosse richiesta dal Cliente una diversa lingua, la traduzione sarà a carico del Cliente Finale).
- Consulenza tecnica delle attrezzature VIERREBI al personale indicato dal Cliente, a propria discrezione, in lingua italiana o inglese. Le lingue italiana ed inglese sono le uniche vincolanti e facenti fede. Qualsiasi traduzione o interpretariato fornito in lingua terza, anche da parte di VIERREBI, saranno da considerarsi di mera cortesia e rispetto ad esse VIERREBI non assume alcuna responsabilità, né della rispondenza agli originali in italiano ed inglese né della loro adeguatezza tecnica. La sede, le modalità ed ogni specifica riguardante la resa di istruzione e formazione verranno espressamente specificate nell'ambito del Contratto e nei suoi allegati.

5. Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo dei Prodotti è indicato nel Contratto e si intende indicato nella valuta specificata nel Contratto; in mancanza di tale specificazione, il corrispettivo si intende in Euro (€). In caso di valuta diversa dall'Euro, il Cliente sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo al corso del cambio nel giorno stabilito per il pagamento, secondo i tassi di cambio di riferimento dell'Euro della Banca Centrale Europea riferiti a quel giorno.

5.2. Il corrispettivo si intende indicato al netto di IVA, eventuali oneri fiscali e di spese di imballaggio, trasporto e assicurazione e qualsiasi onere aggiuntivo.

5.3. Nel caso di aumento del prezzo delle materie prime superiore alla percentuale del 3%, VIERREBI si riserva sin d'ora il diritto di aumentare proporzionalmente il corrispettivo pattuito nel Contratto.

6. Pagamento

6.1. Le fatture si intendono immediatamente esigibili e devono essere pagate entro 30 gg dalla data di emissione della fattura (data di scadenza), per intero e senza detrazione alcuna. Qualora sia concordato un termine di pagamento più ampio, tale termine deve risultare per iscritto esplicitamente dal Contratto e decorre sempre dalla data di emissione della fattura.

6.2. Ove non diversamente indicato nel Contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- Accanto dell'ammontare stabilito nel Contratto, tramite bonifico bancario alle coordinate:

BANCA INTESA SANPAOLO DI VIGODARZERE PD ITALY
IBAN IT13 0300 6963 0901 0000 0001 12
BIC BITITM33

- Acconti successivi sulla base di stati d'avanzamento lavori, dietro avviso di merce pronta, tramite bonifico bancario oppure, ove previsto dal Contratto, a mezzo di lettera di credito o altra garanzia bancaria emessa da primario istituto;
- Saldo del corrispettivo al momento di redazione di verbale di collaudo positivo dei Prodotti, tramite bonifico bancario oppure, ove previsto dal Contratto, a mezzo di lettera di credito o altra garanzia bancaria emessa da primario istituto.

6.3. VIERREBI si riserva di accettare o rifiutare il pagamento mediante altri mezzi, quali titoli, cambiali, assegni, in ogni caso salvo buon fine. Ogni spesa di incasso, sconto, registrazione, commissione o comunque connessa al pagamento è a carico del Cliente.

6.4. In caso di ritardi nei pagamenti e/o sospensione degli stessi o qualora siano note circostanze da cui emerge un'insolvenza del Cliente, VIERREBI si riserva il diritto di:

- sospendere le consegne dei Prodotti sino a quando il Cliente non esegua i pagamenti scaduti;
- escludere determinate modalità di pagamento;
- eseguire le ulteriori forniture richieste soltanto a fronte di pagamento anticipato;
- subordinare la fornitura di Prodotti alla corresponsione di altre forme di garanzia;
- risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e in base a quanto previsto dall'art. 19 delle presenti Condizioni Generali il Contratto.

6.5. VIERREBI si riserva il diritto agli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza, per il solo fatto dell'inadempimento, senza che VIERREBI debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di "costituzione in mora".

7. Consegna dei Prodotti

7.1. I termini temporali di consegna verranno indicati nel Contratto. Tali termini devono considerarsi indicativi e non essenziali. VIERREBI invierà al Cliente comunicazione scritta della data effettiva della consegna dei Prodotti in seguito alla loro produzione.

7.2. Non saranno imputabili a VIERREBI ritardi della consegna e dell'installazione dovuti alla mancata o ritardata comunicazione da parte del Cliente di dati, specificazioni, informazioni richiesti da VIERREBI per l'esatto adempimento delle sue prestazioni. Ogni giorno di ritardo nella comunicazione di detti dati, specificazioni, informazioni comporterà lo slittamento dei termini di consegna per pari numero di giorni. Nel caso, a seguito della conclusione del Contratto, il Cliente chieda modifiche nelle caratteristiche o nella tipologia dei Prodotti o dell'installazione che comportino una variazione nei termini di consegna originariamente pattuiti, VIERREBI comunicherà per iscritto al Cliente il nuovo termine di consegna. Saranno ritenute vincolanti solamente le richieste di modifica pervenute per iscritto. Ne risulteranno conseguentemente modificati i termini dell'installazione.

7.3. Nel caso, a seguito della conclusione del Contratto, il Cliente chieda la proroga dei termini di consegna o di installazione originariamente pattuiti, VIERREBI comunicherà per iscritto al Cliente il nuovo termine di consegna o installazione.

7.4. Le modifiche dei termini di consegna o installazione dovute alle richieste del Cliente non comporteranno la modifica dei termini di pagamento originariamente pattuiti.

7.5. Ove non diversamente indicato nella Proposta, i Prodotti saranno consegnati EXW (Incoterms® 2010) presso la sede di VIERREBI in Via Certosa n. 1, 35010 Vigodarzere (Padova), Italia o VIERREBI in Via del Lavoro 33, 35010 Vigodarzere (Padova), Italia.

7.6. In caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente o del suo trasportatore entro 60 giorni dalla data comunicata, saranno a carico del Cliente i costi di deposito, custodia e manutenzione dei Prodotti supportati da VIERREBI sino al loro effettivo ritiro. Dal medesimo termine sarà altresì a carico del Cliente il rischio di perimento dei Prodotti. Il mancato ritiro dei Prodotti secondo i termini sopra indicati non è motivo di dilazione dei pagamenti del corrispettivo dovuto dal Cliente a VIERREBI.

7.7. Il Cliente si impegna a controllare l'integrità dei Prodotti prima di effettuare il carico/scarico della merce e a denunciare al vettore, immediatamente, la presenza di danni palesi da trasporto o difetti di quantità dei Prodotti consegnati. In tali casi il Cliente è obbligato, prima di sottoscrivere per ricevuta il documento di trasporto, a richiedere al vettore una corrispondente conferma scritta della denuncia dei danni. In mancanza di tale denuncia, il Cliente risponde dei danni cagionati a VIERREBI. Il Cliente è altresì tenuto ad informare per iscritto tempestivamente VIERREBI.

7.8. VIERREBI in nessun caso sarà responsabile dei danni causati ai Prodotti, a persone, ad animali o a cose dovuti allo scarico dello stesso una volta arrivato presso la sede del Cliente.

7.9. VIERREBI si considera sollevata da qualsivoglia responsabilità inerenti e conseguenti a tutte quelle operazioni che vengono svolte nell'impresa del Cliente in ordine a qualsivoglia fornitura.

8. Imballaggio

I Prodotti sono imballati in ossequio ai migliori standard, al fine di garantire la loro perfetta conservazione in buono stato. VIERREBI non è responsabile di qualsivoglia improprio trattamento dei Prodotti da parte del Cliente o del vettore.

9. Certificazioni e autorizzazioni

I Prodotti sono dotati - ove previsto - di certificazione CE. Ogni certificazione o autorizzazione o concessione ulteriore sarà a cura e carico del Cliente. VIERREBI si impegna a fornire al Cliente le informazioni in suo possesso necessarie all'ottenimento di eventuali ulteriori certificazioni.

10. Installazione

10.1. L'installazione dei Prodotti sarà eseguita nel luogo stabilito nel Contratto. VIERREBI provvederà all'installazione con proprio personale qualificato o, a sua insindacabile scelta, avvalendosi dell'opera di terzi installatori qualificati.

10.2. L'installazione sarà eseguita con la cura, competenza e diligenza richieste in conformità alla migliore prassi e in conformità alle norme vigenti in materia, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto. Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione per l'installazione i mezzi, strumenti e forniture necessari e a predisporre l'ambiente di lavoro secondo la indicazioni fornite da VIERREBI. La mancata o inadeguata messa a disposizione da parte del Cliente di quanto indicato in questo paragrafo costituirà inadempimento del Cliente ed sarà esimente di ogni responsabilità di VIERREBI rispetto al ritardo dei tempi di consegna e di installazione che dovesse conseguire.

11. Collaudo

11.1. VIERREBI ed il Cliente procederanno congiuntamente al collaudo dei Prodotti. Il Collaudo verrà effettuato nel giorno, ora e con le modalità comunicati da VIERREBI per iscritto al Cliente.

11.2. Del Collaudo verrà redatto verbale. La sottoscrizione del verbale di collaudo da parte del Cliente costituisce approvazione e accettazione dei Prodotti installati. Qualora il Cliente, salvo richiesta e conferma scritta, non consenta o impedisca il Collaudo nel giorno e ora stabiliti, il Collaudo si intenderà eseguito con esito positivo.

12. Garanzia

12.1. I Prodotti installati saranno conformi a quanto indicato nel Contratto. VIERREBI garantisce la corrispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o a loro idoneità ad usare o a particolari condizioni di lavoro in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel Contratto o nei relativi allegati. Eventuali messaggi promozionali od offerte non costituiscono informazioni rilevanti per l'individuazione delle caratteristiche dei Prodotti.

12.2. Eventuali reclami relativi a vizi dovranno essere notificati dal Cliente a VIERREBI, a pena di decadenza, entro il termine di cui al paragrafo 12.3, corredata da documentazione fotografica idonea a dare contezza del vizio contestato, entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data della scoperta del vizio e comunque non oltre dodici (12) mesi dal giorno di consegna.

12.3. Qualora il vizio dei Prodotti si manifesti dopo i sei mesi successivi alla consegna, spetta al Cliente dimostrare che il Prodotto fosse viziato anche al momento della consegna. In caso contrario VIERREBI ha facoltà di attestare che il Prodotto era privo di vizi al momento della consegna. Eventuali reclami o contestazioni in nessun caso potranno dare al Cliente il diritto di sospendere o ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né di altre forniture o di altri servizi.

12.4. VIERREBI risponderà dei vizi di conformità dei Prodotti ad essa imputabili rilevati e segnalati nei termini e nelle modalità indicate, a sua insindacabile scelta, con le seguenti misure:

- sostituzione del componente viziato, inviato a spese del Cliente presso la sede di VIERREBI, con consegna del pezzo di ricambio secondo i termini dell'art. 1456 c.c.;
- riparazione del componente viziato, inviato a spese del Cliente presso la sede di VIERREBI, con consegna del pezzo riparato di ricambio secondo i termini dell'art. 1456 c.c.;
- ove ritenuto necessario, sempre a insindacabile scelta di VIERREBI, riparazione del vizio presso il luogo di installazione del Prodotto;
- rimborso del prezzo del componente viziato.

12.5. L'azione per far valere una garanzia per vizi si prescrive in ogni caso entro un anno (12 mesi) dalla consegna dei Prodotti.

13. Limitazione di Responsabilità

VIERREBI risponde per vizi o difetti della merce solo entro i limiti della valore della merce stessa e sempre a condizione che il danno cagionato sia prevedibile e riconducibile direttamente ad una violazione degli obblighi contrattuali o a dolo/colpa grave da parte di VIERREBI o di un suo ausiliario. Si esclude in ogni caso qualsiasi responsabilità per i danni indiretti derivanti dai vizi dei Prodotti, inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i danni emergenti ed il lucro cessante derivanti dal fermo degli impianti del Cliente nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.

13.2. Le suddette limitazioni di responsabilità non valgono per le violazioni tali da compromettere la vita, l'integrità fisica e la salute, per i difetti successivi all'assunzione di una garanzia per il difetto del Prodotto e per i vizi intenzionalmente taciti. Resta salva la responsabilità conformemente alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti. La garanzia non opererà qualora i Prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica o manomissione da parte del Cliente o di terzi non autorizzati o non siano stati conservati opportunamente dal Cliente, tramite la sottoposizione ad agenti atmosferici, agenti corrosivi, agenti contaminanti ed ogni altro agente dannoso. La garanzia opererà dunque esclusivamente nel caso i Prodotti siano stati utilizzati e mantenuti conformemente alle regole d'uso e manutenzione e alle indicazioni presenti nei manuali d'uso ove previsti.

13.3. L'azione per far valere una garanzia per vizi si prescrive in ogni caso entro un anno (12 mesi) dalla consegna dei Prodotti.

14. Riserva di proprietà

14.1. VIERREBI mantiene la proprietà di tutti i Prodotti consegnati al Cliente sino all'avvenuto pagamento totale dei Prodotti stessi.

14.2. Per tutta la durata della riserva di proprietà il Cliente, che detiene i Prodotti senza integrale pagamento degli stessi, ha l'obbligo di contrassegnare la merce VIERREBI in modo tale da rendere visibile a terzi l'appartenenza degli stessi a VIERREBI e da rendere impossibile un pignoramento da parte di terzi sulla stessa. Qualora terzi creditori del Cliente tentino di pignorare o di soddisfarsi sui Prodotti VIERREBI, il Cliente ha l'obbligo di far presente ai creditori che si tratta di beni altrui e deve informare tempestivamente VIERREBI dell'accaduto. In caso contrario e comunque in caso di perdita dei Prodotti, il Cliente risponde di tale perdita e dei conseguenti costi di recupero che ne derivino.

14.3. Nel caso in cui il Cliente sia in ritardo nei pagamenti o abbia sospeso del tutto il pagamento nei confronti di VIERREBI, viene meno la legittimazione a vendere in via ordinaria o utilizzare i Prodotti in riserva di proprietà. In tali casi il Cliente è tenuto, su richiesta di VIERREBI, a restituire i Prodotti in riserva di proprietà e tutta la documentazione inerente trasferita.

14.4. Nel caso in cui VIERREBI proceda alla sostituzione di Prodotti in garanzia, la proprietà dei Prodotti restituiti ritorna a VIERREBI all'atto della ricezione della spedizione effettuata dal Cliente.

15. **Obblighi nei confronti dei lavoratori**
Riguardo ai rapporti con il personale dipendente presso il sito in cui dovranno essere installati i Prodotti, il Cliente si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e a provvedere alle dovute assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma di legge e a mantenere ogni altra assicurazione obbligatoria per legge.

16. Riservatezza

16.1. Ciascuna Parte manterrà segreto e non rivelerà ad alcuna terza parte (eccetto i subcontractanti che sottoscrivano un obbligo di riservatezza analogo al presente, e in tal caso solo per la parte necessaria all'adempimento del Contratto) qualsiasi informazione data di altro in quanto al Contratto, o che verrà conosciuta in virtù dell'attività di lavoro conseguente al Contratto.

16.2. Gli obblighi di riservatezza sono assunti dalle Parti anche per conto dei propri soci, dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti, agenti od altri soggetti da esso dipendenti o collegati ai quali le informazioni vengano estese.

17. Oneri

Eventuali tasse, imposte, dazi, tributi, licenze, autorizzazioni, certificazioni non CE, permessi o altri oneri di natura fiscale, doganale o amministrativa comunque denominati, previsti dalla normativa dello Stato di importazione a installazione dei Prodotti oggetto del Contratto sono interamente a cura e a carico del Cliente.

18. Forza maggiore

VIERREBI non sarà responsabile di eventuali inadempimenti dovuti per cause di forza maggiore. Come tali si intendono circostanze al di fuori del ragionevole controllo di VIERREBI, inclusi, a titolo esemplificativo, scioperi, agitazioni sindacali, serrate, azioni terroristiche, guerra, embargo, provvedimenti governativi e delle autorità pubbliche, incendio, esplosione, inondazione, tempeste, terremoti o altre catastrofi naturali, ribellione, rivolta, sabotaggio e pandemie o misure e provvedimenti correlati. Ogni evento di forza maggiore sarà immediatamente comunicato al Cliente. Le obbligazioni e i diritti saranno estesi di giorno in giorno per il periodo di tempo pari al periodo di ritardo scusabile. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di quattro settimane, VIERREBI avrà il diritto di risolvere il Contratto, previo un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi al Cliente per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

19. Clausola risolutiva espressa

In ogni caso di inadempimento ogni altro dolo o rimedio, VIERREBI avrà la facoltà, a sua insindacabile scelta e dritto ad esplicita comunicazione al Cliente, di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso si verifichino uno dei seguenti eventi:

- il Cliente manca di effettuare il pagamento di una tranche di corrispettivo; ove l'inadempimento si prolunghi senza rimedio per un periodo di 30 giorni dal termine stabilito;
- il Cliente manca di ritirare i Prodotti per almeno 30 giorni dal termine comunicato per il ritiro;
- nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o sia sottoposto ad una procedura concorsuale;

13.4. Sono esclusi dalla garanzia il normale degrado e l'usura dei Prodotti.

14. Riserva di proprietà

14.1. VIERREBI mantiene la proprietà di tutti i Prodotti consegnati al Cliente sino all'avvenuto pagamento totale dei Prodotti stessi.

14.2. Per tutta la durata della riserva di proprietà il Cliente, che detiene i Prodotti senza integrale pagamento degli stessi, ha l'obbligo di contrassegnare la merce VIERREBI in modo tale da rendere visibile a terzi l'appartenenza degli stessi a VIERREBI e da rendere impossibile un pignoramento da parte di terzi sulla stessa. Qualora terzi creditori del Cliente tentino di pignorare o di soddisfarsi sui Prodotti VIERREBI, il Cliente ha l'obbligo di far presente ai creditori che si tratta di beni altrui e deve informare tempestivamente VIERREBI dell'accaduto. In caso contrario e comunque in caso di perdita dei Prodotti, il Cliente risponde di tale perdita e dei conseguenti costi di recupero che ne derivino.

14.3. Nel caso in cui il Cliente sia in ritardo nei pagamenti o abbia sospeso del tutto il pagamento nei confronti di VIERREBI, viene meno la legittimazione a vendere in via ordinaria o utilizzare i Prodotti in riserva di proprietà. In tali casi il Cliente è tenuto, su richiesta di VIERREBI, a restituire i Prodotti in riserva di proprietà e tutta la documentazione inerente trasferita.

14.4. Nel caso in cui VIERREBI proceda alla sostituzione di Prodotti in garanzia, la proprietà dei Prodotti restituiti ritorna a VIERREBI all'atto della ricezione della spedizione effettuata dal Cliente.

15. **Obblighi nei confronti dei lavoratori**
Riguardo ai rapporti con il personale dipendente presso il sito in cui dovranno essere installati i Prodotti, il Cliente si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e a provvedere alle dovute assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma di legge e a mantenere ogni altra assicurazione obbligatoria per legge.

16. Riservatezza

16.1. Ciascuna Parte manterrà segreto e non rivelerà ad alcuna terza parte (eccetto i subcontractanti che sottoscrivano un obbligo di riservatezza analogo al presente, e in tal caso solo per la parte necessaria all'adempimento del Contratto) qualsiasi informazione data di altro in quanto al Contratto, o che verrà conosciuta in virtù dell'attività di lavoro conseguente al Contratto.

16.2. Gli obblighi di riservatezza sono assunti dalle Parti anche per conto dei propri soci, dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti, agenti od altri soggetti da esso dipendenti o collegati ai quali le informazioni vengano estese.

17. **Oneri**
Eventuali tasse, imposte, dazi, tributi, licenze, autorizzazioni, certificazioni non CE, permessi o altri oneri di natura fiscale, doganale o amministrativa comunque denominati, previsti dalla normativa dello Stato di importazione a installazione dei Prodotti oggetto del Contratto sono interamente a cura e a carico del Cliente.

18. **Forza maggiore**
VIERREBI non sarà responsabile di eventuali inadempimenti dovuti per cause di forza maggiore. Come tali si intendono circostanze al di fuori del ragionevole controllo di VIERREBI, inclusi, a titolo esemplificativo, scioperi, agitazioni sindacali, serrate, azioni terroristiche, guerra, embargo, provvedimenti governativi e delle autorità pubbliche, incendio, esplosione, inondazione, tempeste, terremoti o altre catastrofi naturali, ribellione, rivolta, sabotaggio e pandemie o misure e provvedimenti correlati. Ogni evento di forza maggiore sarà immediatamente comunicato al Cliente. Le obbligazioni e i diritti saranno estesi di giorno in giorno per il periodo di tempo pari al periodo di ritardo scusabile. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di quattro settimane, VIERREBI avrà il diritto di risolvere il Contratto, previo un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi al Cliente per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

19. **Clausola risolutiva espressa**
In ogni caso di inadempimento ogni altro dolo o rimedio, VIERREBI avrà la facoltà, a sua insindacabile scelta e dritto ad esplicita comunicazione al Cliente, di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso si verifichino uno dei seguenti eventi:

- il Cliente manca di effettuare il pagamento di una tranche di corrispettivo; ove l'inadempimento si prolunghi senza rimedio per un periodo di 30 giorni dal termine stabilito;
- il Cliente manca di ritirare i Prodotti per almeno 30 giorni dal termine comunicato per il ritiro;
- nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o sia sottoposto ad una procedura concorsuale;

A fronte della risoluzione, VIERREBI potrà trattenere le somme fin qui percepite a titolo di penale fatto salvo il diritto di far valere il maggior danno subito. L'invio, da parte del Cliente, dell'acconto economico stipulato in sede contrattuale a VIERREBI, conferma ed accetta in tutte le sue parti, la validità e l'accettazione del Contratto di Fornitura. Non ricorrendo nessuna didetta entro 3 giorni dalla ricezione del pagamento, VIERREBI riterrà l'ordine confermato nella sua totalità e non potrà più essere richiesto il rimborso dello stesso.

20. **Tutela dei dati personali**
I dati personali sono trattati da VIERREBI in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto riportato all'Informativa Privacy reperibile al link www.vierrebi.com.

21. Diritto applicabile e foro

21.1. Per i rapporti giuridici conclusi si applica il diritto sostanziale italiano. Vengono espressamente escluse le norme di conflitto del diritto internazionale privato, la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG) nonché le disposizioni regolamentate dalla Convenzione UNIDROIT del 28 maggio 1988.

21.2. Viene stabilito quale foro competente per tutte le controversie, in via esclusiva, il Tribunale di Padova. In deroga a ciò, viene riconosciuto il diritto di VIERREBI di adire eventuali altri fori competenti, a propria discrezione.

22. Clausole finali

22.1. Ciascuna Parte non potrà cedere il contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

22.2. Le eventuali tolleranze, anche reiterata, di VIERREBI a fronte di inadempimenti o ritardi adempimenti imputabili al Cliente o un altro partner, non potrà in nessun caso costituire tacita abrogazione dei corrispondenti patti o rinuncia a far valere i propri diritti.

22.3. Qualora singole clausole del Contratto o delle presenti Condizioni Generali siano in tutto o in parte invalide o inefficaci, ciò non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti clausole. La clausola in tutto o in parte invalida o inefficace è da intendersi sostituita da una regola analoga che ne rispecchi il più possibile lo scopo giuridico ed economico della clausola invalida o inefficace.

22.4. Tutte le comunicazioni previste dal Contratto o ad esso relative dovranno, a pena di nullità, essere effettuate in forma scritta.

22.5. Le presenti Condizioni Generali sono redatti in lingua inglese e in lingua italiana. La versione in lingua italiana sarà in ogni caso prevalente.

Luogo e Data

Timbro e Firma

Il Cliente, dopo averne letto ed esaminato con attenzione il contenuto dichiara di approvare specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole della Convenzione Generali:

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 5 Corrispettivo
- Art. 6 Pagamento
- Art. 7 Consegna dei Prodotti
- Art. 11 Collaudo
- Art. 12 Garanzia
- Art. 13 Limitazione di responsabilità
- Art. 14 Riserva di proprietà
- Art. 15 Obblighi nei confronti dei lavoratori
- Art. 16 Riservatezza
- Art. 17 Oneri
- Art. 18 Forza maggiore
- Art. 19 Clausola risolutiva espressa
- Art. 21 Diritto applicabile e foro competente.

Luogo e Data

Timbro e Firma

VIERREBI Sas
General Terms and Conditions
(EN)

1. Field of Application

1.1. These General Terms and Conditions (hereinafter, the "General Terms and Conditions") apply to every proposal, order, acceptance and contract and to every document connected thereto, drawn up and entered into by VIERREBI Sas di Ranzato Lucio & C., with registered office at Via Certosa 1 - 35010 Vigodarzere (Padua), Italy, registered with the Padua Chamber of Commerce with number 00094140282, having Tax Code and VAT no. 00094140282 (hereinafter, "VIERREBI").

1.2. No other General Terms and Conditions or stipulations of the contractual partner (the "Customer") shall take effect nor shall unilateral amendments to these General Terms and Conditions. Exceptions to the same will be admissible only if specifically agreed upon between the Parties and resulting in writing under penalty of nullity. Therefore, the submission or delivery of any of the Customer's orders implies the Customer's full and unreserved acceptance of the General Terms and Conditions. For anything not expressly regulated in the General Terms and Conditions, the provisions of the law shall apply.

1.3. These General Terms and Conditions are available on the VIERREBI website at the link www.vierrebi.com, where the latest version currently applicable can be viewed and downloaded. These General Terms and Conditions have the value of framework legislation and regulate not only the initial commercial operation but also any subsequent operation and any relationship between the Parties without the need to sign them, except for the exception specifically agreed upon between the Parties and resulting in writing under penalty of nullity.

2. Contract Formation

The Customer's sending to VIERREBI of the duly-completed and signed VIERREBI proposal constitutes an order. The Contract between the Parties is to be considered entered into when the Customer receives the acceptance of the order by VIERREBI in the form of an order Confirmation (hereinafter, the "Contract").

3. Scope

3.1. VIERREBI undertakes to supply and install the plants, machinery and technologies covered by the Contract (hereinafter, the "Products"). Anything that is not explicitly set out in the Contract or Annexes is to be considered excluded. Each Product, work or service in addition to those stated in the Contract and Annexes must thus be subject to a separate technical and economic agreement.

3.2. Only those aspects expressly referred to and mentioned in the Contract and its Annexes, in particular the project and technical specifications of the plant and any other Product, form an integral and essential part of the Contract.

3.3. Unless otherwise explicitly agreed in writing, the characteristics and qualities of the Products are exclusively those corresponding to the qualifications of the Products described in the project and the technical specifications.

3.4. The Customer acknowledges having read the technical specifications issued by VIERREBI. The assessment of the suitability of the Products to adequately meet its needs is left solely to the Customer, with the effect that no dispute may be raised in this regard.

4. Ancillary Provisions

Where expressly set out in the Contract, VIERREBI shall provide the Customer with:

- Instructions and training for the personnel indicated by the Customer for the use of the system and the Products, with the instructions and training to be provided orally and in writing (with the delivery of training and information material), at their discretion, in Italian or English (or in an alternative language if requested by the Customer, with the translation to be borne by the End Customer);
- Technical consultancy for VIERREBI equipment to the personnel indicated by the Customer, at its own discretion, in Italian or English. The Italian and English languages are the only binding and authentic languages. Any translation or interpretation provided in a third language, even by VIERREBI, shall be considered as mere courtesy and with respect to which VIERREBI assumes no responsibility, neither regarding compliance with the Italian and English originals nor their technical adequacy. The location, methods and any specifications regarding the provision of education and training will be expressly specified in the scope of the Contract and its attachments.

5. Fee

5.1. The price of the Products is indicated in the Contract and is understood as being in the currency specified in the Contract or in the absence of such specification, the price is understood to be in euro (€). In the event of a currency other than the euro, the Customer will still be required to pay the exchange rate on the day set for payment, in accordance with the exchange rates of reference for the euro of the European Central Bank for that day.

5.2. The fee is intended to be indicated net of VAT, any tax charges or packaging, transport and insurance costs and any additional charges.

5.3. In the event of an increase in the price of raw materials exceeding 3%, VIERREBI reserves the right to proportionally up the fee agreed upon in the Contract.

6. Payment

6.1. Invoices are due immediately and must be paid within 30 days from the date of issue of the invoice (due date), in full and without any deductions. If a longer payment term is agreed upon, this term must be explicitly written in the Contract and always starts from the date of issue of the invoice.

6.2. Unless otherwise indicated in the Contract, the payment of the fee will take place according to the following methods:

- Deposit of the amount established in the Contract, by bank transfer to the coordinates:
BANCA INTESA SANPAOLO DI VIGODARZERE PD ITALY
IBAN IT 13 2303 6963 0991 0000 0001 102
BIC SCITIM
- Subsequent advances based on work progress, upon notice of goods ready, by bank transfer or (where provided for in the Contract) by means of a letter of credit or other bank guarantee issued by a primary institution;
- Balance of the fee at the time of drafting the positive test report for the Products, by bank transfer or (where provided for in the Contract) by means of a letter of credit or other bank guarantee issued by a primary institution.

6.3. VIERREBI reserves the right to accept or refuse payment by other means, such as securities, bills of exchange or cheques, in any case subject to a positive outcome. Any collection, discount, registration, commission or the like pertaining to the payment is the responsibility of the Customer.

6.4. In the event of late payments and/or suspension of the same or if circumstances are known from which an insolvency of the Customer emerges, VIERREBI reserves the right to:

- Suspend Product deliveries until the Customer makes the overdue payments;
- Exclude certain methods of payment;
- Provide further supplies requested solely upon advance payment;
- Render the supply of Products subject to the payment of other forms of guarantee;
- Terminate the Contract pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code and on the basis of the provisions of Article 19 of these General Terms and Conditions.

6.5. VIERREBI reserves the right to default interest pursuant to Legislative Decree 231/2002 and subsequent amendments, which start automatically from the day immediately following the due date, for the sole fact of non-compliance, without VIERREBI having to send any reminder letter or other act of "formal notice".

7. Product Delivery

7.1. The delivery times will be indicated in the Contract. These terms should be considered indicative and non-binding. VIERREBI shall send the Customer written notice of the effective date of delivery of the Products following their production.

7.2. VIERREBI will not be responsible for delays in delivery and installation due to the failure or delayed communication by the Customer of data, specifications or information required by VIERREBI for the exact fulfillment of its services. Each day of delay in the communication of said data, specifications and information shall result in the postponement of delivery terms for the same number of days. In the event that, following the signing of the Contract, the Customer requests changes in the characteristics or type of Products or installation that involve a change in the originally-set delivery terms, VIERREBI will notify the Customer in writing of

the new delivery terms. Only requests for changes received in writing will be considered as binding. As a result, the terms of the installation will be modified.

7.3. If, following the conclusion of the Contract, the Customer requests the extension of the originally agreed delivery or installation terms, VIERREBI will notify the Customer in writing of the new delivery or installation terms.

7.4. Changes to the delivery or installation terms due to Customer requests will not result in the modification of the originally-set payment terms.

7.5. Unless otherwise indicated in the Proposal, the Products will be delivered EXW (Incoterms® 2010) at the VIERREBI headquarters at Via Certosa 1 - 35010 Vigodarzere (Padua), Italy, or VIERREBI at Via del Lavoro 33 - 35010 Vigodarzere (Padua), Italy.

7.6. In the event of non-collection of the Products by the Customer or its carrier within 60 days from the date communicated, the Customer will be responsible for the costs of storage, custody and maintenance of the Products borne by VIERREBI until their actual collection. As of the same date, the risk of loss of the Products shall also be borne by the Customer. Failure to collect the Products according to the terms indicated above is not a reason for deferral of the payments due from the Customer to VIERREBI.

7.7. The Customer undertakes to check the integrity of the Products before loading/unloading the goods and to immediately report to the carrier any obvious transport damage or defects in the quantity of the Products delivered. In such cases, the Customer is obliged to request the carrier issue a corresponding written confirmation of the damage report, before signing the transport document for receipt. In the absence of such a complaint, the Customer is liable for any damage attributable to VIERREBI. The Customer is also required to promptly inform VIERREBI in writing.

7.8. VIERREBI will in no case be liable for any damage caused to the Products, to persons, animals or property due to the unloading of the same once it arrives at the Customer's premises.

7.9. VIERREBI is considered relieved of any liability inherent and consequent to all those operations that are carried out in the Customer's company in relation to any supply.

8. Packaging
The Products are packaged in compliance with the best standards, in order to guarantee their perfect preservation in good condition. VIERREBI is not responsible for any improper handling of the Products by the Customer or the carrier.

9. Certification and Authorisation
Where applicable, the Products bear CE certification. Any further certification or authorisation or concession shall be under the Customer's responsibility and cost. VIERREBI undertakes to provide the Customer with the information in its possession necessary to obtain any further certifications.

10. Installation

10.1. The installation of the Products shall be carried out at the location established in the Contract. VIERREBI will avail of its own qualified personnel or, at its sole discretion, entrust the work of qualified third-party installers for the installation.

10.2. The installation will be carried out with the required care, competence and diligence in accordance with best practice and in compliance with current regulations, at the times and in the manner indicated in the Contract. The Customer is required to make the necessary means, tools and supplies available for the installation and to prepare the work environment according to the directions provided by VIERREBI. Any lacking or inadequate provision by the Customer regarding that stated in this paragraph shall constitute a breach by the Customer and will be exempt from any and all responsibility of VIERREBI with respect to the delay of the delivery and installation times that may result.

11. Testing

11.1. VIERREBI and the Customer will jointly proceed with testing the Products. The Test will be carried out on the day, at the time and in the manner communicated by VIERREBI in writing to the Customer.

11.2. The Test Report will then be drafted. The Customer's signing of the Test Report constitutes approval and acceptance of the installed Products. If the Customer, unless requested and confirmed in writing, does not allow or prevents the Testing on the day and time established, the Testing will be considered carried out with a positive result.

12. Warranty

12.1. The installed Products will comply with the provisions of the Contract. VIERREBI guarantees the correspondence of the Products to particular specifications or technical characteristics or their suitability for particular uses only in the event that such details have been expressly agreed upon in the Contract or in the relative attachments. Any promotional messages or offers do not constitute relevant information for the identification of the characteristics of the Products.

12.2. Any claims relating to defects must be notified by the Customer to VIERREBI, under penalty of forfeiture, by means of a written communication accompanied by photographic documentation suitable for reporting the disputed defect, no later than five (5) days from the date of discovery of the defect and in any case no later than twelve (12) months from the day of delivery.

12.3. If the defect of the Products manifests after six (6) months from delivery, it is up to the Customer to prove that the Product was also defective at the time of delivery. Otherwise, VIERREBI has the right to certify that the Product was free from defects at the time of delivery.

12.4. No complaint or dispute may give the Customer the right to suspend or delay payments for the disputed Products or other supplies.

12.5. VIERREBI will respond to the defects in conformity of the Products attributable to it detected and reported in the terms and methods indicated, at its sole discretion, with the following measures:

- Replacement of the defective component, sent at the expense of the Customer to the headquarters of VIERREBI, with delivery of the spare part according to the terms of article on Delivery;
- Repair of the defective component, sent at the expense of the Customer to the VIERREBI headquarters, with delivery of the repaired spare part according to the terms of Article on Delivery; - Where deemed necessary, always at the unquestionable choice of VIERREBI, repair of the defect at the place of installation of the Product;
- Reimbursement of the price of the defective component.

12.6. The action to enforce a warranty for defects is in any case prescribed within one year (12 months) from delivery of the Products.

13. Limitation of Liability

13.1. VIERREBI is liable for defects in the goods only within the limits of the value of the goods themselves and always on condition that the damage caused is foreseeable and directly attributable to a breach of contractual obligations or to willful misconduct/gross negligence on the part of VIERREBI or its auxiliary. In any case, any liability for indirect damages deriving from the defects of the Products is excluded, including by way of example and not limited to, the consequential damage and loss of profits deriving from the downtime of the Customer's plants where the Products are intended to operate.

13.2. The foregoing limitations of liability shall not apply to breaches such as to compromise life, limb and health, to defects subsequent to the assumption of a warranty for the suitability of the Product and to defects intentionally left unsaid. Responsibility in accordance with the law on liability for damage caused by products remains unaffected.

13.3. The warranty will not apply if the Products have undergone any type of modification or tampering by the Customer or by an unauthorised third party or have not been properly stored by the Customer, by being subjected to atmospheric, corrosive, contaminating or any other harmful agents. The warranty will thus apply only if the Products have been used and maintained in accordance with the rules of use and maintenance and the instructions in the User Manuals where applicable.

13.4. The normal degradation and wear of the Products are excluded from the warranty.

14. Retention of Ownership
14.1. VIERREBI retains ownership of all Products delivered to the Customer until full payment of the Products has been made.

14.2

For the entire duration of the Retention of Ownership, the Customer in possession of the Products without full payment of the same, is obliged to mark the VIERREBI goods in such a way as to make visible to third parties their belonging to VIERREBI and to make it impossible for third parties to seize them. If third-party creditors of the Customer attempt to foreclose or claim compensation on the VIERREBI Products, the Customer is obliged to inform the creditors that they are the property of others and must promptly inform VIERREBI of the occurrence. Otherwise, and in any case in the event of loss of the Products, the Customer shall be liable for such loss and the consequent recovery costs arising therefrom.

14.3. In the event that the Customer is in arrears in payments or has completely suspended payment to VIERREBI, the legitimacy to sell during the ordinary course or use the Products under Retention of Ownership is lost. In such cases, the Customer is required, at the request of VIERREBI, to return the Products under Retention of Ownership and all relative documentation transferred.

14.4. In the event that VIERREBI proceeds with the replacement of the Products under warranty, the ownership of the returned Products returns to VIERREBI upon receipt of the shipment made by the Customer.

15. Obligations Towards Workers

With regard to relations with employees at the site where the Products are to be installed, the Customer undertakes to observe the regulations in force regarding work and the prevention of occupational accidents and to provide the necessary insurance against workplace accidents and occupational diseases in accordance with the law and to maintain any other insurance required by law.

16. Confidentiality
16.1. Each Party will keep secret and shall not disclose to any third party (except subcontractors who sign an obligation of secrecy similar to this, and in this case only for the part necessary for the fulfilment of the Contract) any information given to the other in reference to the Contract or that will be known by virtue of the work activity consequent to the Contract.

16.2. Confidentiality obligations are assumed by the Parties also on behalf of their partners, employees, executives, directors, consultants, agents or other subjects employed by it or related to whom the information is extended.

17. Expenses
Any taxes, duties, fees, licenses, authorisations, non-EC certifications, permits or other charges of a fiscal, customs or administrative nature, however named, established by the legislation of the State of import and installation of the Products covered by the Contract are entirely the responsibility of the Customer.

18. Force Majeure
VIERREBI will not be responsible for any breaches due to Force Majeure. As such, circumstances beyond the reasonable control of VIERREBI are understood, including by way of example strikes, trade union unrest, lockouts, terrorist actions, war, embargo, government and public authority measures, fire, explosion, flood, storms, earthquakes or other natural disasters, rebellion, uprising, sabotage, pandemics or relative measures and provisions. Any event of Force Majeure will be immediately communicated to the Customer. The obligations and rights shall be extended from day to day for the period of time equal to the excusable period of delay. If the suspension due to Force Majeure persists beyond four weeks, VIERREBI will have the right to terminate the Contract, subject to 15 days' notice, to be communicated to the Customer in writing by registered letter with acknowledgement of receipt or by certified email.

19. Express Termination Clause
In any case and without prejudice to any other right and/or remedy, VIERREBI will have the right, at its unquestionable choice and by giving specific notice to the Customer, to terminate the Contract pursuant to and for the effects of Article 1456 of the Italian Civil Code in the event of one of the following events:

- The Customer fails to make the payment of an instalment of the set amount due, if the breach continues without remedy for a period of 30 days from the established deadline;
- The Customer fails to collect the Products for at least 30 days from the deadline communicated for collection;
- In the event that the Customer becomes insolvent or is subject to an insolvency or similar procedure.

In the event of termination, VIERREBI may withhold the sums received by way of a penalty without prejudice to the right to make a claim for the greater damage suffered.

The Customer's sending of the advance payment stipulated in the contractual phase to VIERREBI confirms and assumes in all its parts the validity and acceptance of the Supply Contract. If no cancellation is received within three (3) days from receipt of the payment, VIERREBI will retain the confirmed order in its entirety and no refund can be requested.

20. Personal Data Protection

Personal data is processed by VIERREBI in compliance with Regulation (EU) 2016/679, as reported in the Privacy Policy available via the link www.vierrebi.com.

21. Applicable Law and Jurisdiction

21.1. For the legal relationships entered into, Italian substantive law applies. The conflict rules contained in private international law, the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) as well as the provisions regulated by the Unidroit Convention of 28th May 1988 are expressly excluded.

21.2. The exclusive competent court for all disputes is the Court of Padua. Notwithstanding the foregoing, the right of VIERREBI to refer to any other competent forums, at its own discretion, is recognised.

20. Final Clauses

22.1. Neither Party may transfer the Contract without the prior written consent of the other Party.

22.2. Any tolerance, even repeated, of VIERREBI in the face of non-fulfilment or delayed fulfilment attributable to the Customer or another partner, may not under any circumstances constitute a tacit abrogation of the corresponding agreements or waiver of asserting their rights.

22.3. Should individual clauses of the Contract or these General Terms and Conditions be in whole or in part invalid or ineffective, this shall not affect the validity and effectiveness of the remaining clauses. Any invalid or ineffective clause in whole or in part shall be understood to be replaced by a similar rule that reflects as much as possible the legal and economic purpose of the invalid or ineffective clause.

22.4. All communications provided for by the Contract or relative thereto must, under penalty of nullity, be made in writing.

22.5. These General Conditions are drawn up in English and Italian. The Italian language version will in any case prevail.

Place and Date *Stamp and Signature*

After carefully reading and examining the content, the Customer declares to specifically approve, pursuant to Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the following clauses of the General Terms and Conditions:

- Article 1 - Field of Application
- Article 5 - Force Majeure
- Article 6 - Payment
- Article 7 - Product Delivery
- Article 11 - Testing
- Article 12 - Warranty
- Article 13 - Limitation of Liability
- Article 14 - Retention of Ownership
- Article 15 - Obligations Towards Workers
- Article 16 - Confidentiality
- Article 17 - Expenses
- Article 18 - Force Majeure
- Article 19 - Express Termination Clause
- Article 21 - Applicable Law and Jurisdiction

Place and Date *Stamp and Signature*